

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli **Ill.mi Sigg.ri Magistrati:**

**Dott. Di Palma Salvatore, Presidente -
Dott. Bernabai Renato, rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (omissis) proposto da:

BANCA SPA

- *ricorrente* -

Contro

SOCIETA' SRL E FIDEIUSSORI

- *controricorrente* -

Avverso la sentenza n (omissis) della Corte d' Appello di Roma depositata il 11/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2015 dal consigliere Dott. Renato Bernabai;

udito per la ricorrente l'avv. (omissis) con delega, che si riporta;

udito per la controricorrente l'avv. (omissis) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Immacolata Zeno che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso della BANCA il Tribunale di Roma ingiungeva alla SOCIETA' SRL, debitrice principale, ed ai FIDEIUSSORI, il pagamento della somma di lire 478.531.993, a titolo di scoperto di conto corrente e di titoli cambiari scontati e protestati.

Avverso il provvedimento proponevano opposizione i FIDEIUSSORI, esponendo di essersi limitati a costituire in pegno alcuni titoli, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla SOCIETA' s.r.l. - poi fallita - senza mai prestare, peraltro, fideiussione personale.

Costituitasi ritualmente, la BANCA insisteva nella propria domanda e depositava copia di una lettera di fideiussione sottoscritta dagli opposenti, per tutte le obbligazioni, anche future, assunte dalla società.

Sentenza, Cassazione civile, sez. prima, Pres. Di Palma – Rel. Bernabai, 26 gennaio 2016, n. 1366

Alla prima udienza, un FIDEIUSSORE disconosceva la propria sottoscrizione e la Banca formulava istanza di verificaione.

Con sentenza 11 giugno 2003 il Tribunale di Roma, ritenuta inammissibile l'istanza di verificaione ex art. 216 c.p.c. proposta senza indicazione dei mezzi di prova e di scritture di comparazione, revocava il decreto ingiuntivo nei soli confronti del FIDEIUSSORE.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza 11 settembre 2008.

La corte territoriale motivava:

che la banca non aveva prodotto gli originali delle lettere di fideiussione e non era ammissibile il procedimento di verificaione su fotocopia;

che la produzione degli originali, offerta dalla banca, era ormai preclusa, in grado di appello, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civile.

Avverso la sentenza, notificata il 6 aprile 2009, la BANCA, proponeva ricorso per cassazione, in unico motivo, notificato il 5 giugno 2009.

Resisteva con controricorso il FIDEIUSSORE, che depositava altresì memoria illustrativa, ex art.378 cod. proc. civile.

All'udienza del 17 novembre 2015 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con UNICO MOTIVO, la BANCA deduce la violazione dell'art. 216 cod. proc. civ. ed il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di verificaione, motivata in sentenza sotto il profilo che la lettera originale di fideiussione, contestata dal FIDEIUSSORE, sarebbe stata prodotta solo in grado di appello: e dunque tardivamente, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civile.

Il motivo è fondato.

Sono esatti i principi di diritto enunciati dalla corte territoriale in premessa, secondo cui, da un lato, il subprocedimento di verificaione non può svolgersi sulla base di una mera fotocopia del documento disconosciuto e, dall'altro, è inammissibile la produzione in grado d'appello di nuove prove, pur se documentali (Cass., sez. unite, 20 aprile 2005 n.8203).

Tuttavia, non può considerarsi nuova la produzione in originale di un documento già presente, in atti, in fotocopia, trattandosi della regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio.

Tanto più, che la sentenza di primo grado aveva ritenuto inammissibile l'istanza di verificaione per una ragione diversa, consistente nella carenza di scritture di comparazione e che il FIDEIUSSORE, che aveva disconosciuto la propria firma, non aveva però contestato la conformità della copia all'originale, sensi dell'art. 2719 cod. civile.

La sentenza deve essere quindi cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo giudizio ed anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M

- Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo giudizio ed anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

Roma 17 Novembre 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS